



6 novembre 2013

2605 /CT/MC/sc

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°22

Oggetto: “Spesometro” - Ulteriori chiarimenti - L’obbligo sussiste anche per il soggetti che optano per la legge n. 398/91-

Come comunicato con la Circolare della scrivente L.N.D. n. 21 del 22 ottobre 2013, in data 10 ottobre u.s., che ha riportato la Circolare FIGC-UST n.13-2013 dello stesso 22 ottobre, l’Agenzia delle entrate ha aggiornato il modello di comunicazione ai fini dello “spesometro”.

Si forniscono, al riguardo, ulteriori chiarimenti che riguardano in particolare le società e le associazioni sportive dilettantistiche, con riserva di portare tempestivamente a conoscenza delle società e associazioni di questa Lega, le eventuali delucidazioni che l’Agenzia delle entrate potrà emanare sull’argomento prima della scadenza dei termini.

I contribuenti interessati sono i soggetti passivi IVA, che effettuano cessioni ed acquisti di beni e prestazioni di servizi nel territorio dello Stato.

Va subito precisato che all’adempimento sono obbligate tutte le società ed associazioni sportive dilettantistiche, in possesso di partita IVA, per le operazioni effettuate nell’ambito dell’attività commerciale. In assenza di specifici chiarimenti da parte dell’Agenzia e, stante l’imminente scadenza dei termini, si consiglia di comunicare anche i dati relativi agli acquisti cd. “promiscui”, evidenziando per gli stessi la percentuale relativa all’attività commerciale.

Non sembra, *al momento*, che vadano comunicati i dati relativi all'attività istituzionale salvo diverse determinazione dell'Agenzia delle entrate.

Comunque, va sottolineato che è importante procedere, nei termini, alla comunicazione ancorchè dovesse, poi, risultare incompleta a seguito di ulteriori chiarimenti da parte dell'amministrazione finanziaria.

E' da ritenere, infatti, che non saranno applicate, come per il passato – vedasi Circolare n. 24/E del 2011 dell'Agenzia delle entrate – sanzioni in caso in caso di rettifiche o integrazione della comunicazione. D'altra parte, lo stesso Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 2 agosto 2013, prevede, al punto 9, una procedura di annullamento e di sostituzione di file, precedentemente inviati, fino ad un anno dal termine fissato per la comunicazione.

All'adempimento in argomento sono tenute anche le società e associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono del regime della legge n. 398 del 1991, ancorchè i non siano obbligate, per effetto della stessa legge n. 398, agli obblighi di registrazione contabile.

Infatti, detti soggetti sono tenuti soltanto alla **numerazione e conservazione** delle fatture emesse e di quelle di acquisto nonché degli altri documenti contabili, mentre l'unico obbligo di registrazione consiste nella tenuta del prospetto di cui al D.M. 11 febbraio 1997, nel quale vanno riportati i corrispettivi e le fatture emesse con versamento trimestrale dell'IVA forfettariamente dovuta.

A tale riguardo, è da ritenere che, qualora la società/associazione, che fruisce del regime della L. n. 398/91, compilasse i registri di cui al DPR n. 633/72, sia opportuno in ogni caso, a titolo precauzionale, tenere e compilare correttamente anche il prospetto di cui al D.M. 11 febbraio 1997. Ciò in quanto l'art. 9, comma 3, del D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544, stabilisce esplicitamente che i soggetti *".....devono.....annotare....l'ammontarenel modello di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, opportunamente integrato"*.

Ciò, al fine di evitare un'interpretazione estremamente fiscale, ancorchè non condivisibile, della disposizione da parte degli organi dell'amministrazione finanziaria, tale da portare all'esclusione dalla L. n. 398/91, con conseguente instaurazione del contenzioso.

Si ricorda che, per i soggetti che optano per la citata legge n. 398, l'emissione di fattura è obbligatoria per le prestazioni di sponsorizzazione, di pubblicità e per le cessioni di diritti televisivi.

Il termine di presentazione dello “spesometro” è fissato, per la comunicazione dei dati relativi all’anno 2012, per i soggetti che effettuano le liquidazioni mensili, al 12 novembre p.v. mentre per quelli che effettuano le liquidazioni trimestrali – quali, ad esempio, i soggetti che optano per la legge n. 398 – il termine è fissato al successivo 21 novembre.

Per la comunicazione dei dati relativi al 2013, invece, il termine è rispettivamente fissato al 10 ed al 20 aprile 2014.

Si ricorda che il D.L. n. 16 del 2 marzo 2012 ha abolito il limite di € 3.000, al superamento del quale i soggetti passivi dovevano comunicare, per l’anno 2011, l’importo complessivo delle operazioni attive e passive svolte nei confronti di ciascun cliente o fornitore.

Pertanto, per tutte le operazioni attive e passive poste in essere dal 1° gennaio 2012, l’obbligo di comunicazione riguarda:

- **tutte quelle rilevanti ai fini IVA che implicano un obbligo di fatturazione, indipendentemente dall’importo;**
- **tutte le operazioni, rilevanti ai fini IVA, di importo superiore ad € 3.600 (al lordo IVA) non soggette all’obbligo di emissione della fattura.**

Sono escluse dalla comunicazione, tra l’altro, le operazioni intracomunitarie, quelle che costituiscono oggetto di comunicazione all’Anagrafe Tributaria, quali, ad es., la fornitura di energia elettrica, i servizi di telefonia, le operazioni di importo pari o superiore ad € 3.600 (al lordo IVA), effettuate nei confronti di contribuenti **non** soggetti passivi IVA il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate.

E’ possibile effettuare la comunicazione o in forma **analitica** o in forma **aggregata**.

La forma analitica comporta che nel modello diffuso dall’Agenzia delle entrate (reperibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it), per ciascun cliente e fornitore vengano singolarmente indicate tutte le fatture emesse e ricevute evidenziando il numero della fattura, della data del documento e della registrazione, del corrispettivo al netto dell’ IVA, dell’imposta e delle note di variazione.

La compilazione del modello in forma aggregata consente, invece, l'indicazione, per ogni cliente e fornitore, degli importi totali relativi a tutte le fatture attive e passive e delle note di variazione.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio